

no essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.

2. I regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto.

3. Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di avere vigore le norme divenute incompatibili.

4. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento in vigore.

Art. 103

Attuazione dello statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto il sindaco chiede la convocazione del consiglio comunale per verificarne lo stato di attuazione. In tale occasione il presidente della commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto presenta una relazione

in cui è evidenziato lo stato di attuazione, la predisposizione dei relativi regolamenti e i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base dello stato attuativo possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, nonché misure organizzative o provvedimenti per una funzionale attuazione.

Art. 104

Albo pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede del Comune, in luogo adeguatamente accessibile al pubblico.

Art. 105

Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

(2010.36.2420)014

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI Trinacria del Tirreno

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Statuto determina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione. Ente locale autonomo costituito dai comuni di: Gualtieri Sicaminò, Pace del Mela, San Pier Niceto, Venetico e Condò.

2. L'Unione dei Comuni disciplinata dal presente statuto è denominata "UNIONE DEI COMUNI «TRINACRIA DEL TIRRENO»", in seguito chiamata Unione: il suo territorio coincide con l'intero territorio dei comuni che la costituiscono.

3. La partecipazione potrà essere ampliata ad altri comuni, con apposita deliberazione, che contestualmente stabilirà le condizioni d'ingresso, approvata dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti assegnatari.

Art. 2

Obiettivi programmatici

1. L'Unione promuove lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione congiunta delle funzioni e dei servizi ad essa attribuiti.

2. L'Unione persegue l'autogoverno e agisce nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento dei comuni, in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi programmatici dell'Unione:

- a. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei comuni che la costituiscono favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi, dei progetti e delle opere di interesse generale, compatibili con le risorse umane ed ambientali: a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizza il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni etno - antropologiche e culturali delle loro comunità;
- b. migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali;
- c. armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurando un uso equo delle risorse;
- d. ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e. definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia, economicità e produttività;
- f. favorire la qualità della vita della popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- g. confrontarsi con enti ed istituzioni pubbliche e private per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;

- h. attivare iniziative e progettualità necessari ad attingere a fondi comunitari, nazionali, regionali e provinciali idonei al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

Art. 3

Durata

1. L'Unione ha una durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Alla scadenza si rinnoverà tacitamente salvo diversa determinazione dei consigli dei Comuni dell'Unione, da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4

Recesso e scioglimento

1. Ogni Comune dell'Unione può recedere anche unilateralmente dalla Unione, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli effetti del recesso decorreranno dall'esercizio finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 giugno.

2. In caso di scioglimento dell'Unione, deliberato dal consiglio comunale dei comuni facenti parte dell'Unione con le stesse modalità previste per la costituzione, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore ed esercita tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti il personale dipendente funzionalmente assegnato all'Unione da parte dei comuni aderenti torna a far parte della dotazione organica di questi.

4. In caso di scioglimento il risultato della liquidazione dovrà essere ripartito sulla base del contributo annuale a carico dei singoli comuni di cui al successivo "Titolo V"; ai fini dell'applicazione del presente comma deve essere considerata la media dei contributi degli ultimi cinque anni o la media di tutti gli anni se lo scioglimento avviene entro i cinque anni dalla costituzione dell'Unione.

Art. 5

Sede

1. L'Unione ha la propria sede nel comune di Pace del Mela. I locali per la sede legale e per gli organi istituzionali sono messi a disposizione dallo stesso.

2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purchè compresi nell'ambito del territorio dell'Unione e messi a disposizione dai comuni interessati.

3. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio aperto al pubblico da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi: gli stessi vengono trasmessi a tutti i Comuni dell'Unione per la pubblicazione.

4. Con deliberazioni dei rispettivi consigli dei comuni aderenti all'Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire la Sede dell'Unione in uno dei comuni aderenti.

Art. 6

Funzione

1. L'Unione esercita, in forma congiunta ed in relazione agli obiettivi programmatici, le funzioni inerenti la programmazione delle iniziative, lo svolgimento delle attività e la gestione dei servizi ad essa affidati.

2. È affidato all'Unione l'esercizio congiunto delle seguenti funzioni e le relative competenze:

- ufficio stampa e comunicazioni;
- informatizzazione – e-governement – portale – comunicazione telefonica;
- ufficio studi e ricerche;
- statistica;
- principi generali per coordinamento degli strumenti di pianificazione generale e settoriale dei Comuni dell'Unione;
- salvaguardia ambientale;
- programmazione dello sviluppo economico;
- fondi della Comunità Europea;
- iniziative ed interventi, di rilevanza sovra comunale, nei settori turistico – culturale – ambientale – viabilità e trasporti – sportivo – sociale – socio sanitario – produttivo agricolo – commerciale;
- conservazione e gestione del patrimonio boschivo;
- formazione professionale;
- organizzazione e partecipazione ad iniziative, fiere, congressi per promuovere l'Unione;
- canili municipali.

3. Può essere, altresì, affidata all'Unione la gestione congiunta o associata delle seguenti funzioni e servizi:

- gestione dei servizi nei settori: turistico culturale – ambientale – viabilità e trasporti – sportivo – sociale – socio sanitario – produttivo – agricolo – commerciale;
- affari legali;
- ufficio espropri;
- contrattazione decentrata unica e relazioni sindacali;
- gestione e valutazione del personale;
- gestione delle entrate;
- contabilità;
- rete civica;
- autoparco;
- polizia municipale e protezione civile;
- verde pubblico;
- illuminazione votiva;
- pubblica illuminazione;
- raccolta rifiuti e differenziata;
- approvvigionamento idrico;
- depurazione;
- servizi sociali, socio-culturali e micronidi;
- interventi e servizi alla persona e alla famiglia;
- mense scolastiche.

4. Le funzioni elencate al punto 2 vengono esercitate dall'Unione subito dopo l'elezione del consiglio, la scelta del presidente e la nomina della giunta e in seguito al trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie da parte dei Comuni all'Unione, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione e di perequazione e solidarietà.

5. La gestione delle funzioni e dei servizi elencati al punto 3, nel rispetto degli obiettivi programmatici, viene esercitata da almeno due Comuni dell'Unione, che hanno caratteristiche territoriali omogenee ed esigenze comuni o compatibili, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e produttività. Il trasferimento delle competenze e delle rispettive risorse economiche dovrà essere deliberato dal consiglio comunale, subito dopo l'approvazione del bilancio e perfezionato con deliberazione della giunta comunale, ove saranno indicati chiaramente tempi e modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie ed eventuali soluzioni di carattere transitorio a garanzia della continuità nelle prestazioni dei servizi.

6. All'Unione possono essere attribuiti ulteriori funzioni e servizi con apposita deliberazione dei consigli comunali, modificativa del presente statuto.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO

Art. 7

Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il consiglio;
- b) il presidente;
- c) la giunta.

Art. 8

Il consiglio

1. Ciascun comune è rappresentato nel consiglio rispettivamente da 3 (tre) consiglieri comunali nominati dal sindaco, su designazione dei capigruppo consiliari, garantendo la rappresentanza della minoranza.

Il numero dei consiglieri non potrà in nessun caso superare i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. In caso di recesso dall'Unione di uno o più comuni, il numero dei consiglieri non potrà mai essere inferiore a sei.

Ove, a seguito dell'ammissione nell'Unione di nuovi comuni o per sopravvenute modificazioni legislative, l'applicazione del criterio di cui al comma 1) dovesse determinare un superamento del numero massimo consentito di consiglieri, la rappresentanza di ciascun comune in seno al consiglio sarà rideterminata nella misura necessaria per rientrare nei limiti di legge.

2. La nomina deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro 30 giorni dalla data di insediamento degli organi o dalla data di ammissione del nuovo Comune all'Unione.

3. I componenti del consiglio restano in carica normalmente fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri comunali.

4. Il consiglio viene integrato dai nuovi rappresentanti ogni qual volta si procede alle elezioni amministrative in uno o più dei comuni aderenti.

5. Analogamente si procede all'integrazione del consiglio nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o decada dalla carica.

6. La presidenza del consiglio è attribuita ad uno dei componenti, eletto con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente per l'elezione dei presidenti del consiglio comunale.

Con le stesse modalità viene eletto un vice presidente, che sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Entrambi durano in carica fino alla scadenza del mandato di consigliere comunale ricoperto all'atto della nomina.

7. La prima riunione del consiglio viene convocata dal sindaco del comune sede dell'Unione, per la sola costituzione della stessa; successivamente dal presidente uscente.

Art. 9

Competenze del consiglio

1. Il consiglio dell'Unione rappresenta tutti i comuni che la costituiscono ed è appositamente regolamentato; può avvalersi di commissioni consiliari, ove è garantita presenza della minoranza.

2. Al consiglio compete determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione,

mediante l'adozione degli atti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.).

3. In particolare spetta al consiglio l'adozione dei seguenti atti fondamentali, se allo stesso attribuiti ai sensi del precedente art. 6:

- a) la convalida delle proprie componenti e dei propri componenti;
- b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, gli storni di fondi, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- d) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- g) l'ordinamento dei tributi dell'Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del consiglio dell'Unione e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) la determinazione di eventuali contributi annui che i comuni dell'Unione devono corrispondere;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione o nelle funzioni competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- l) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.

Art. 10

Sessione e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria e sessione urgente.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è disposta dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del presidente dell'Unione o di almeno un quinto dei componenti il consiglio; in tale ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza propria e documentati in una proposta di deliberazione.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a cia-

scun componente, con mezzo di notifica, nel domicilio eletto nel territorio del comune di appartenenza, anche per via telematica.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere comunicato ai comuni che costituiscono l'Unione per la sua affissione nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato allo scopo di consentire la più ampia informazione ai cittadini.

7. Le sedute del consiglio, di regola, sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

8. Il consiglio è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge prevede una maggioranza diversa.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni del consiglio si applica la legislazione statale e regionale in materia.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato consiliare

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, la giunta dell'Unione presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai programmi da realizzare con cadenza triennale.

2. Ciascun consigliere componente il consiglio ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il presidente presenta un documento sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, che viene sottoposto all'approvazione del consiglio.

Art. 12

Componenti del consiglio

1. Lo status dei componenti del consiglio è quello previsto dalla legislazione statale e regionale per i consiglieri comunali.

2. Se un componente non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio. A tale riguardo, il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede per iscritto a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infi-

ne delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, in merito alla decadenza della carica.

4. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale. Il commissario, o un suo delegato, può essere componente del consiglio.

5. Al presidente del consiglio ed ai consiglieri dell'Unione, ai quali è riconosciuto lo stato giuridico previsto per i consiglieri comunali, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio dell'Unione; la misura del gettone di presenza è fissata in quella percepita dai consiglieri comunali del comune aderente all'Unione di maggiori dimensioni demografiche.

Art. 13

Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno diritto e dovere di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati da apposito regolamento.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti indipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dall'apposito regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno della sede dell'Unione e dispongono della sua struttura organica per l'esercizio della propria attività istituzionale.

Art. 14

Presidente

1. La presidenza dell'Unione è assunta a turno dai sindaci dei comuni aderenti all'Unione.

2. In prima attuazione ed in occasione del rinnovo delle cariche, se contestuale, il presidente è eletto dalla giunta tra i sindaci dei comuni aderenti all'Unione, l'elezione avviene a scrutinio segreto e con voto favorevole, in sede di prima votazione, della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

3. Nel caso in cui nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti: in caso di parità viene eletto il più anziano d'età.

Con le medesime modalità si procede alle elezioni del Presidente, nei turni successivi al primo. Non si procede ad elezione per la nomina del Presidente nell'ultima fase della turnazione.

4. Il presidente dura in carica un anno e non è rieleggibile prima che sia esaurita la turnazione di cui al primo comma.

5. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la giunta ed è l'organo responsabile dell'amministrazione: sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

6. Il presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e di coordinamento sull'attività degli altri componenti la giunta, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il presidente realizza le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione ed esercita le competenze riconosciute al sindaco dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e dalla normativa regionale in materia, purché compatibili con il presente statuto e con le tipologie di funzioni e servizi svolti dall'Unione.

8. Il presidente affida ai singoli componenti la giunta il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

9. Lo status giuridico ed economico del presidente dell'Unione e dei componenti la giunta, è quello previsto dalla legislazione statale e regionale vigente in materia; sono rimborsabili le spese sostenute per attività e missioni, preventivamente autorizzate e debitamente rendicontate. Non è riconoscibile indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni presso l'Unione.

Art. 15

Vice presidente

1. Il vice presidente è eletto, con votazione separata, fra i componenti della giunta e sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Per la durata del mandato e per le modalità di elezione del vice presidente si applicano, in quanto compatibili, le norme previste al precedente articolo per il presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del presidente sono assunte dal componente più anziano d'età.

Art. 16

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il presidente per il governo dell'Unione e impronta la propria attività ai principi di trasparenza e di efficienza.

2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Unione nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni, fondamentali approvate dal consiglio. In particolare definisce gli obiettivi da raggiungere e i programmi da attuare adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Riferisce semestralmente al consiglio sulla sua attività.

4. Rientra nella competenza della giunta l'adozione di tutti quegli atti ad essa riservati dal presente statuto e/o dai regolamenti nonché di quelli assegnati dalla legislazione statale e regionale alla giunta municipale.

Art. 17

Composizione della giunta

1. La giunta è composta dai sindaci dei comuni aderenti.

2. Lo status dei componenti della giunta è quello previsto dalla legislazione statale e regionale per gli Assessori comunali.

3. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario o un suo delegato è componente di diritto della giunta: nel caso in specie il commissario, o il suo delegato, non potrà ricoprire la carica di presidente o vice presidente.

Art. 18

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal presidente, che coordina l'attività dei suoi componenti e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli componenti.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

3. Le sedute non sono pubbliche.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, per le adunanze e le deliberazioni della giunta si applica la legislazione statale e regionale in materia.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 19

Partecipazione popolare

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini e intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 20

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento che stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 21

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti deliberativi dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio dei singoli comuni.

Art. 22

Istanze

1. Ciascun consigliere può rivolgere al presidente interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Art. 23

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire con le modalità di cui all'apposito regolamento.

Art. 24

Rapporti con i comuni componenti l'Unione

1. L'Unione invia ai comuni aderenti le deliberazioni adottate dagli organi collegiali.

2. Gli organi dei comuni, secondo le rispettive competenze, possono formulare rilievi sui provvedimenti assunti dall'Unione solo nel caso in cui si rilevi una invasione della sfera di competenza riservata al comune.

Art. 25

Rapporti con altri enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 26

Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione delle funzioni e dei servizi affidati ai principi di democrazia e partecipazione, di efficienza e di efficacia, di economicità e produttività, di solidarietà e perequazione, di trasparenza e di semplicità delle procedure.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 27

Principi strutturali e amministrativi

1. Gli organi dell'Unione, nel rispetto degli ambiti di competenza definiti dal vigente ordinamento degli enti locali, individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al sostenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo i metodi che ne consentono l'accesso anche tramite terminali posti presso uffici dei comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

5. Nello spirito di concreta collaborazione fra enti. L'Unione:

- ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei comuni.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi istituzionali.

3. L'Unione disciplina con apposito regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contenente la dotazione organica del personale, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto del principio di separazione tra funzione politica e di controllo attribuite al consiglio e funzione di gestione attribuita al presidente, alla giunta, al direttore generale ai responsabili degli uffici e dei servizi, e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 29

Uffici e personale

1. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:

- a. personale comandato dai Comuni dell'Unione;
- b. personale convenzionato con i Comuni dell'Unione;
- c. personale convenzionato con altri enti locali;
- d. personale proprio a tempo determinato.

2. I criteri della logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità e l'innovazione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione. In particolare sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e servizi.

4. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli comuni aderenti; nel caso in specie possono essere utilizzate le misure di cui al comma 1-lettere a) e b), anche in combinato.

5. La competenza ad assumere personale a tempo determinato e ad assegnare incarichi professionali è della giunta dell'Unione.

6. L'esercizio delle funzioni e dei servizi transitati nella competenza dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative presenti nei singoli comuni compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.

Art. 30

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Art. 31

Segretario dell'Unione. Direttore

1. Le funzioni di segretario dell'Unione sono svolte dal segretario del comune del presidente di turno dell'Unione: in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono temporaneamente assunte da uno dei segretari degli altri comuni aderenti all'Unione.

2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Unione.

3. Il segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e d'assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura la verbalizzazione;
- roga tutti i contratti nei quali l'Unione parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Unione.

4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal presidente dell'Unione.

5. La giunta può affidare l'incarico di direttore generale al segretario dell'Unione, sempreché la nomina della figura del direttore sia consentita dalla normativa vigente ed alle condizioni nella stessa previste.

6. Il compenso non può superare il 30% del compenso spettante al segretario per l'esercizio delle funzioni di segretario dell'Unione.

7. In caso di nomina a direttore compete al segretario, quale organo di vertice della struttura organizzativa, anche la direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione; ha competenza generale con funzioni di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del presidente; provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia e d'efficienza. Al direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

8. Il direttore risponde direttamente dei risultati conseguiti.

9. Il presidente può proporre alla giunta la revoca del direttore, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'espletamento dei compiti assegnati.

Art. 32

Direttore generale

1. Dagli anni successivi al secondo, sempreché la nomina di detta figura sia prevista dalla legislazione vigente ed alle condizioni nella stessa stabilite, e compatibilmente con le necessità organizzative dell'Unione e le risorse finanziarie può essere nominato un direttore generale con le funzioni di seguito specificate.

2. La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione spetta ad un direttore.

3. Il direttore è organo di vertice della struttura organizzativa, ha competenza generale con funzione di direzione, pianificazione e controllo, ed è alla diretta dipendenza del presidente.

4. Il direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal presidente e sovrintende alla gestione perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.

5. Il direttore opera secondo criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

6. Al direttore compete altresì la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione.

7. La nomina di direttore generale è disposta dalla giunta, previa selezione pubblica, con contratto a tempo determinato di diritto privato. La durata dell'incarico è di due anni ed è rinnovabile.

8. Può essere nominato direttore generale chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana;
- b. possesso del diploma di laurea ad indirizzo giuridico o economico;
- c. esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale o nella funzione di segretario comunale o nell'area direttiva presso pubblica amministrazione o enti di diritto pubblico o come quadro in aziende pubbliche e private, ovvero cinque anni di comprovato esercizio professionale con relativa iscrizione all'albo, ove richiesta dai rispettivi ordinamenti.

9. Il provvedimento di nomina acquista efficacia dopo la pubblicazione all'albo pretorio e la sottoscrizione del contratto di lavoro.

10. Il contratto fissa il trattamento economico, assumendo come tetto massimo quello stabilito per i segretari comunali dal contratto collettivo di lavoro di comparto, in relazione alla complessiva popolazione residente nei Comuni dell'Unione.

11. La giunta può procedere alla revoca del direttore, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa dell'Unione, nonché in ogni altro caso di grave negligenza nell'esercizio dei compiti assegnati.

Art. 33

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'ente per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'amministrazione, organizzando in tal senso ed allo scopo gli uffici ed i servizi a essi assegnati secondo le direttive impartite dal presidente e dalla giunta attraverso il segretario, o il direttore se nominato, cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

3. Per i responsabili degli uffici ci si può avvalere del personale dei comuni aderenti all'Unione secondo quanto previsto dall'art. 29 del presente statuto.

Art. 34

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, riservandole a problematiche di particolare complessità. Alla nomina provvede il presidente, sentita la giunta, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dalla normativa in materia.

2. Le norme regolamentali per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Titolo V
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 35

Risorse finanziarie

1. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica locale, ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Sicilia e dalla Provincia di Messina;
- contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi nazionali e internazionali;
- trasferimenti operati dai comuni aderenti, a titolo di contributo annuale;
- risorse per investimenti;
- eventuali tasse e diritti per servizi pubblici erogati direttamente dall'Unione;
- altre entrate.

Art. 36

Rapporti finanziari con i Comuni dell'Unione

1. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

2. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione posto a carico dei comuni aderenti è determinato, in fase di prima attuazione, sulla base del costo medio sostenuto da ciascun comune nei tre anni precedenti, comunque non superiore all'importo risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato, e relativi alla funzione o al servizio trasferiti; negli anni successivi al primo l'ammontare del contributo è pari a quello dell'esercizio precedente aggiornato sulla base degli indici annuali di variazione ISTAT.

3. Le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 possono essere perseguite anche attraverso il trasferimento dell'ammontare complessivo delle spese al lordo della somma di tutte le entrate dell'Unione consentendo al contempo che le somme di cui al comma 1 continuino ad essere introitate dai singoli comuni.

4. È fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art. 37

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità degli enti locali.

3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 38

Controllo economico

1. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 39

Rrevisione economica e finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio dei revisori dei conti, nominato dal consiglio ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e della legislazione regionale vigente in materia.

2. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori dei conti è stabilito nella misura minima prevista dalla normativa vigente, ovvero, ove consentito, anche in deroga a detta minima.

Art. 40

Servizi di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un istituto bancario.

2. Il rapporto con il tesoriere è regolato dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 41

Costituzione

1. L'Unione si costituisce a seguito della sottoscrizione dell'Atto costitutivo.

2. Fin quando l'Unione non si dota di propri regolamenti, si dovranno osservare le norme regolamentari del comune in cui ha sede l'Unione.

3. Per le spese di prima costituzione, ogni comune aderente all'Unione dovrà versare, in un apposito fondo costituito presso il comune dove ha sede l'Unione, un contributo pari ad un euro per residente.

4. Le funzioni e i servizi di cui all'art. 6 del presente statuto continueranno ad essere gestite direttamente dai comuni aderenti all'Unione sino a quando l'Unione stessa non avrà pienamente, con appositi provvedimenti, avviato in modo formale ed effettivo, la gestione delle funzioni ed i servizi trasferiti.

Art. 42

Norme finanziarie

1. Il consiglio dell'Unione delibera entro 60 giorni dal proprio insediamento, un piano di spesa autorizzatorio.

2. Per l'anno finanziario successivo alla sua costituzione è approvato il bilancio di previsione ed al contempo è approvato un piano di spesa da suddividere tra i comuni in relazione ai criteri di cui al precedente titolo V.

Art. 43

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Il presente statuto è stato approvato:

- 1) dal comune di Pace del Mela, con deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2010;
- 2) dal comune di Gualtieri Sicaminò, con deliberazione n. 4 del 15 gennaio 2010;
- 3) dal comune di San Pier Niceto, con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2010;
- 4) dal comune di Venetico, con deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2010.

(2010.37.2524)014